



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2020

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale toscana n. 2 del 02/01/2019 e s.m.i.; del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 15/10/2020, immediatamente eseguibile ; nonché in attuazione della determinazione dirigenziale n. 866 del 30/10/2020.

RENDE NOTO

che a partire dalle ore 23,59 del giorno 30 ottobre 2020 e fino alle ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2020, è indetto un bando pubblico atto a consentire la formazione di una graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (E.r.p.) presenti sul territorio comunale.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune sulla base della suddetta graduatoria ai nuclei familiari richiedenti, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e di cui all'allegato a) alla l.r.t. 2/2019.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento della verifica dei medesimi in fase di assegnazione dell'alloggio. La domanda può essere presentata da soggetti che siano residenti o che svolgano la loro attività lavorativa in Comune di Campi Bisenzio.

Possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di E.r.p. sia soggetti già assegnatari.

Trattandosi di un bando generale, dovranno parteciparvi anche gli interessati che sono inseriti nella graduatoria definitiva conseguente al bando del 2018, in quanto la suddetta graduatoria cesserà di avere ogni efficacia a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva conseguente al presente bando (ex art. 10, comma 3, della L.r.t. 2/2019).

Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio on-line, nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi" del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al bando E.r.p. è presentata da un soggetto - in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 - relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato a), paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della l.r.t. 2/2019 (cittadinanza italiana o comunitaria o titolarità di idoneo titolo di soggiorno per i non comunitari; residenza in Toscana da almeno cinque anni; assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni oppure per i quali sia avvenuta la relativa esecuzione della pena); tali tre requisiti sono soddisfatti dal solo soggetto richiedente.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio*;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/05/2016;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, oppure possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica (I.s.e.e.) dell'intero nucleo familiare di origine (ex art. 9, comma 3, l.r.t. 2/2019):

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio* da almeno due anni, oppure unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono presentare domanda congiunta anche i soggetti di seguito indicati:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando. In tale caso si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore I.s.e.e. di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza, che devono rispettare ciascuno il limite di € 16.500,00 di valore I.s.e.e. e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore I.s.e.e. più alto.

I cittadini, i per i quali risulti all'anagrafe comunale lo "stato civile ignoto", devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - o in sede di partecipazione al bando o, comunque, entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria. In entrambi i casi sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO E.R.P.

I requisiti per la partecipazione al bando, che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione, sono i seguenti:

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, *oppure*, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali che regolano la materia ed all'art. 10 del citato "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica":

a.1 cittadinanza di altro Stato e:

- titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, *oppure*:
- titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure*:
- status di rifugiato o protezione sussidiaria, *oppure*:
- possesso della "carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea".

Tale requisito della cittadinanza è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi; l'attività lavorativa stagionale svolta per un periodo non inferiore a 90 giorni all'anno per almeno cinque anni si intende stabile.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni oppure sia avvenuta l'esecuzione della relativa pena;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c. possesso di una attestazione I.s.e.e. in corso di validità (presentata, quindi, nel 2020) avente un valore I.s.e.e., non superiore ad € 16.500,00;

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune di Campi Bisenzio. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'A.c.i.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, l.r.t. n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri I.m.u., mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri I.v.i.e.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1)** coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9, comma 3, della l.r.t. 2/2019;
- 2)** alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3)** alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono, inoltre, partecipare al bando i **titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi.

e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini I.s.e.e, al lordo delle franchigie di cui al d.p.c.m. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini I.s.e.e, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'I.s.e.e. ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del dpcm n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali; il divieto riguarda le sole imbarcazioni di lunghezza pari o superiore a 10 metri, per cui è consentita la partecipazione al bando ai possessori di natanti di lunghezza inferiore a 10 metri in quanto l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni è facoltativa.

e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico; sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f. non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con

esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.r.p. per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della l.r.t. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.r.p. senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima l.n.p.s., da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima l.n.p.s. per persona (€ 6.695,91): **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente *more uxorio*, unita civilmente oppure convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20.05.2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare oppure convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

➤ con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**

2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**
 3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**
 - a-4 bis.** Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (l. 104/92 art. 3 comma 3): **PUNTI 3.**
- N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4.**

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora e non ai residenti in Comune di Campi Bisenzio che lavorino altrove.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

1. uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
2. un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2;**
3. due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**
4. uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4.**

NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 6 PUNTI.

IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-7 N.4 NON PUO' CUMULARSI CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente

affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2019) sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3;**
2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, l.r.t. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando (Comune di Campi Bisenzio) da almeno:

1. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**
2. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3;**
3. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4.**

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: **PUNTI 1;**
2. non inferiore a 10 anni: **PUNTI 2.**

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi E.r.p.

Come previsto dall'art. 11 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica" – per l'accertamento di condizioni per l'assegnazione di punteggio - si specifica quanto segue:

1. Attribuzione punteggio di INVALIDITA' di cui all'art. 3 lettera a-4 del bando:

a) per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITA' il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità

civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda U.s.l. territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia;

b) In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

2. CONDIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA di cui all'art. 3, lettera a-7, del bando:

a) attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO: per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del bando sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale;

b) attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO di cui ai punti a-4 e a-4bis, (soggetti con invalidità o handicap): per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.

3. Attribuzione del punteggio derivante da AMBIENTI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-1 del bando:

a) si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione; tale condizione, è attestata dai competenti uffici del Comune o da un tecnico individuato dal richiedente;

b) viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di ambienti impropriamente adibiti ad abitazione di cui all'art. 3 lettera b-1 del bando, la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori, e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dall'Amministrazione comunale;

c) non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo;

d) per l'attribuzione del punteggio, la situazione prevista all'art. 3 lettera b-1 del bando, **deve comunque sussistere da almeno un anno** alla data di pubblicazione del bando stesso. Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

4. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di BARRIERE ARCHITETTONICHE di cui all'art. 3 lettera b-2 del bando nell'alloggio di residenza del richiedente è necessaria produrre la documentazione comprovante:

a) la presenza di barriere architettoniche, all'interno dell'abitazione tali da determinare grave disagio abitativo in presenza di un soggetto in possesso del riconoscimento di cui al successivo punto b), attestata dai competenti uffici del Comune o da un tecnico individuato dal richiedente;

b) la certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda U.s.l. territoriale;

qualora la difficoltà di deambulazione sia sopraggiunta rispetto alle certificazioni sopra individuate, potrà essere prodotta una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica;

c) la condizione di CECITA' ASSOLUTA (come risulta dalla certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.

5. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di abitazione in ALLOGGIO O ALTRE STRUTTURE ABITATIVE ASSEGNATE A TITOLO PRECARIO di cui all'art. 3 lettera b-3 del bando, si intendono anche gli utilizzi autorizzati e le assegnazioni a tempo determinato effettuate con la precedente normativa sull'E.r.p. Tale punteggio **non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali** dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione.

6. Per l'attribuzione del punteggio derivante da PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-5 del bando, si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due.

È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.

In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

7. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-6 del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della l.r.t. 2/2019; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della stessa legge regionale; per gli immobili adibiti ad E.r.p. di proprietà comunale o del soggetto gestore (Casa S.p.a.) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del Comune o del soggetto gestore.

Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

8. L'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA di cui all'art. 3 lettera c-1 c-2 e c-3 del bando, NON SI APPLICA a soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo bando e ai soggetti già titolari di assegnazione in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo oppure:
 - permesso di soggiorno almeno biennale (se si svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo), oppure:
 - titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria;
 - carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea
2. documentazione comprovante l'attività lavorativa a Campi Bisenzio (solo per coloro che non sono residenti a Campi Bisenzio) ad esempio: estratto conto I.n.p.s., attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro etc...;
- 2A. documentazione comprovante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito della Regione Toscana da almeno 5 anni anche non continuativi (solo per coloro che non sono residenti nella Regione Toscana da almeno 5 anni);
3. documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari;
4. se titolari di diritti reali:
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente;
 - documentazione comprovante la non assegnazione e/o la non disponibilità della casa di cui si è titolari;
 - documentazione sulla inagibilità dell'alloggio;
 - documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c.;
5. se titolari *pro quota* di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000: documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote;
6. se titolari di natanti o imbarcazioni superiori a metri 10, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali;
7. se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali;
8. marca da bollo da € 16,00 da validare tramite l'apposito form previsto sulla piattaforma F.i.d.o.

L'1.s.e.e. 2020 dovrà essere stata rilasciata da soggetto autorizzato - ed essere priva di difformità - entro la data di scadenza del bando e sebbene non allegata, se ne dovranno riportare i dati di protocollazione ed il valore. Nel caso in cui, entro la data di scadenza del bando, sia stata presentata la D.s.u. (Dichiarazione sostitutiva unica) finalizzata al rilascio dell'attestazione 1.s.e.e., ma non si sia ancora in possesso della relativa attestazione, sarà possibile, comunque, partecipare al bando indicando sulla domanda la data ed il numero di protocollo I.n.p.s. della presentazione della suddetta D.s.u. La richiesta al C.a.a.f. deve essere stata presentata entro il termine di chiusura del bando stesso. Il Comune di Campi Bisenzio acquisirà, successivamente, d'ufficio

l'attestazione I.s.e.e. sulla base degli estremi della D.s.u. a patto che sia disponibile sul portale I.n.p.s. entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Devono essere allegati alla domanda, o presentati successivamente entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle opposizioni alla graduatoria provvisoria, i seguenti documenti relativi a situazioni e stati non verificabili d'ufficio:

- a. documentazione attestante il reddito non ricavabile da I.s.e.e., ad es. per contratti di lavoro domestico C.u. datore di lavoro o estratto conto I.n.p.s. (punteggio a-1, a-1bis);
- b. certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda U.s.l. territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia (punteggio a-4);
- c. certificazione di handicap in gravità ex art. 3, comma 3. l. 104/ 92 (punteggio a-4 bis);
- d. documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità, ad es. contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro (punteggio a-5);
- e. documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento, ad es. sentenza Tribunale e ricevute versamenti a coniuge/figli) (punteggio a-8);
- f. documentazione relativa all'alloggio improprio, rilasciata dai competenti uffici del comune o da un tecnico individuato dal richiedente (punteggio b-1);
- g. documentazione relativa a barriere architettoniche non facilmente eliminabili, rilasciata da tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda U.s.l. territoriale (punteggio b-2);
- h. documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile:
 - contratto di locazione;
 - registrazione del contratto di locazione;
 - ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2019;
 - documentazione del reddito imponibile relativa all'anno 2019 (punteggio b-4);
- i. provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento, unitamente alla documentazione sulle cause del mancato pagamento, ad es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione di attività libero professionale, malattia grave (punteggio b-5);
- j. provvedimento di sfratto per morosità o finita locazione e relativa convalida di data non antecedente a due anni, unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole, ad es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione di attività libero professionale, malattia grave (punteggio b-5);
- k. documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari (punteggio b-6);

- l. documentazione comprovante l'attività lavorativa a Campi Bisenzio (solo per coloro che non sono residenti a Campi Bisenzio) da almeno 10/15/20 anni, ad es. estratto conto I.n.p.s., attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro (punteggio c-1);
- m. contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998, ad es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS) (punteggio c-3).

Si specifica che, nel caso in cui il richiedente non alleggi alla domanda la documentazione necessaria per l'attribuzione del punteggio richiesto, dovrà integrare l'istanza - pena il mancato riconoscimento del punteggio provvisoriamente attribuito in sede di graduatoria provvisoria - presentando la suddetta documentazione sull'apposita piattaforma F.i.d.o. entro e non oltre il termine perentorio previsto per la presentazione delle opposizioni avverso la graduatoria provvisoria stessa.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata dalle ore 23,59 del 30 ottobre 2020 alle ore 12,00 del 31 dicembre 2020.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, sulla piattaforma F.i.d.o. predisposta sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio, alla quale si potrà accedere tramite autenticazione:

- con tessera sanitaria (TS-CNS);
- Sistema pubblico di Identità digitale (SPID)

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione e soggiacciono alle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Informazioni relative al bando si possono ricevere presso l'ufficio Casa **esclusivamente** tramite telefono (055/8959300-301-313) o tramite l'indirizzo mail serv.soc@comune.campi-bisenzio.fi.it .

Presso lo Sportello polifunzionale, ubicato in piazza Dante n. 37 presso il palazzo comunale, è presente una postazione con personal computer e lettore di smart card, per accedere alla quale è obbligatorio prenotare chiamando il numero 055/8959678 o scrivendo una mail all'indirizzo urp@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Presso tale sportello NON viene prestata assistenza alla compilazione, ma si può solo usufruire della postazione p.c. In questo caso si dovranno portare con sé, su supporto di archiviazione (usb), i documenti da allegare alla domanda.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

Il Comune di Campi Bisenzio procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'allegato b) della l.r.t. n. 2/2019

riportate all'art. 3 del bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente. I punti richiesti in mancanza di documentazione che li dimostra verranno attribuiti in via meramente provvisoria.

Formazione della graduatoria generale

Entro **120 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune di Campi Bisenzio procede all'approvazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per **30 giorni** consecutivi.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione al Comune, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Servizio. I ricorsi dovranno essere presentati unicamente tramite procedura online, sulla piattaforma F.i.d.o. predisposta sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio, alla quale si potrà accedere tramite autenticazione: con Tessera sanitaria (TS-CNS) o Sistema pubblico di Identità digitale (SPID). Lo stesso vale per la presentazione tardiva della documentazione prevista per l'ottenimento del punteggio richiesto.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione E.r.p. e Mobilità del Comune di Campi Bisenzio, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.r.p. e Mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione E.r.p. e Mobilità trasmetterà le proprie decisioni all'Ufficio casa per effettuare le necessarie modifiche e provvedere a formulare la graduatoria definitiva, approvata in forza di specifico atto del dirigente competente.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, l.r.t. n. 2/2019.

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di Campi Bisenzio e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. Dalla stessa data decadrà la graduatoria approvata in occasione del precedente bando.

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs n. 196/2003 e del G.d.p.r. (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo

quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito del Comune di Campi Bisenzio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.r.t. n. 2/2019, alla l.r.t. 52/2020 ed al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 15.10.2020, immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Cristina Bandini.

Campi Bisenzio, 31 ottobre 2020